

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013 (est. G. Buffone)

SEPARAZIONE CONSENSUALE – INTESA DEI CONIUGI COSTITUENTI NEGOZI ATIPICI – ERRORE – CORREZIONE – RICORSO ALL'ART. 287 C.P.C. – ESCLUSIONE – RETTIFICA DA PARTE DEL NOTAIO – POSSIBILITÀ – SUSSISTE – ART. 59-BIS D.LGS. 110/2010 (artt. 287 c.p.c., 59-bis dlgs 110/2010)

Le intese dei coniugi che, seppur racchiuse nel contenuto degli accordi di separazione, esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale, si collocano nella ampia categoria dei negozi atipici, rispetto ai quali non è ammissibile la correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e ss c.p.c., potendo provvedere alla rettifica dell'eventuale errore gli stessi contraenti oppure – in caso di contratti solenni esecutivi degli impegni assunti – il notaio chiamato a rogare l'atto, ai sensi dell' art. 59-*bis* del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

omissis

I coniugi ... e .. si sono separati consensualmente comparendo dinanzi al Presidente del Tribunale, in data 2 ottobre 2012. Le condizioni di separazione sono state omologate giusta decreto del 9 novembre 2012. Con l'istanza introduttiva dell'odierno procedimento, i coniugi richiedono la correzione dell'errore materiale contenuto nella clausola n. 9 degli accordi di separazione: è stata indicata erroneamente la quota di proprietà indivisa pari a ... millesimi del mappale n. X anziché del mappale n. Y”.

IN DIRITTO.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Il contenuto degli accordi di separazione è composto da un aspetto essenziale – costituito dalle cd. convenzioni di diritto di famiglia, relative prevalentemente alla cessazione del dovere di convivenza, alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall'art 143 c.c. nonché all'esercizio della responsabilità genitoriale – e da un aspetto eventuale ed occasionale, attinente alle intese che esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e che si collocano nell'alveo dei contratti atipici. In merito a tali ultimi patti, è pacifico, nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale – più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale del connotato della “patrimonialità”) - rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia; pertanto, le clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedono il trasferimento di beni immobili ovvero la costituzione di diritti reali minori presentano una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate dando vita, nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 c.c.

In particolare, gli impegni che le parti assumano nel senso di trasferire propri beni immobili, a titolo oneroso o gratuito, confluiscono nella categoria dei vincoli prenegoziali e sono dunque suscettibili di rettifica e modifica negli stessi termini in cui lo sono i contratti preliminari, pertanto anche nella fase di sottoscrizione della stipula definitiva, senza che sia ostativa la divergenza rispetto al verbale di separazione ex art. 711 c.p.c. Vi è, invero, che le modificazioni pattuite dai coniugi "successivamente" all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dai richiamati artt. 710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. (ex multis, Cass. 11 giugno 1998, n. 5829). Il ricorso allo strumento ex art. 287

c.p.c. non è, peraltro, nemmeno previsto dalla Legge: l'art. 287 del codice di procedura civile, mentre menziona le «sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili», tace in ordine alla intera categoria dei decreti; né si rinviene altra norma che contempra la possibilità di assoggettare i decreti al procedimento di correzione degli errori materiali e delle omissioni (cfr. Corte cost. 17.11.1994, n. 393).

Vi è, peraltro, che su richiesta dei contraenti, è lo stesso notaio adito a poter intervenire per la emenda dell'errore. Ai sensi dell'art. 59-bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, infatti, *“il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”*. Come ha, in argomento, affermato la Dottrina di matrice notarile – con opinione senz'altro condivisibile - *«la fattispecie non è ristretta al solo campo notarile»* in quanto *«la rettifica notarile è esperibile con riferimento agli atti pubblici negoziali formati nel corso di un procedimento civile (con riferimento ai quali è quantomeno dubbia l'applicabilità del rimedio ex art. 287 c.p.c.)»* e, in particolare, con riferimento *«ai verbali che documentano accordi dei coniugi in sede di separazione consensuale o divorzio; si tratta di “atti pubblici” che trovano la loro casuale collocazione all'interno del processo ed essi sono sicuramente riferibili alla lettera e ratio dell'art. 59-bis l. not.»*

Nulla per le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

letti ed applicati gli artt. 175, 287 c.p.c.

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso

NULLA per le spese

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, li 7 maggio 2013

CASO.it